

Rapporto al messaggio 1674

Della Commissione della Legislazione sul messaggio 24 agosto 1970 concernente l'adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantionale sull'arbitrato

1. La procedura arbitrale é parte della procedura civile e come tale di competenza della legislazione cantonale che oltre il suo svolgimento formale deve anche regolare tutti gli interventi riservati al giudice ordinario anche nell' ambito di un arbitrato.

Attualmente la materia é trattata agli art. 424 - 447 CPC. La riforma del Codice di procedura civile dovrebbe tuttavia terminare il suo esame parlamentare ancora nella legislatura in corso. Anche se l' approvazione del nuovo testo non significa la sua immediata entrata in vigore, non avrebbe gran senso fare capo alle norme attuali. La Commissione ha pertanto ritenuto di abbinare l' approvazione del concordato all' adozione del nuovo CPC, che per altro risolve il problema dell' arbitrato con un semplice riferimento al concordato in esame. Sotto questo profilo, per altro essenzialmente formale, il rapporto, pur proponendo l' adesione al concordato, dovrà quindi scostarsi dalle soluzioni suggerite nel messaggio.

2. Nel merito, la Commissione della Legislazione ritiene che si debba aderire al concordato.

a) La diversità degli ordinamenti procedurali civili nei singoli Cantoni, che sovente si estende anche a istituti essenziali, e non di rado fonte di difficoltà e inconvenienti. La necessità di uniformare questo istituto é perciò sempre più sentita. L' adozione di un Codice di procedura civile per tutta la Svizzera richiederebbe d' altra parte una modifica della Costituzione e si urterebbe probabilmente a non pochi pregiudizi di natura federalistica. Merita quindi approvazione la proposta di creare, almeno per la procedura arbitrale, delle norme uniformi come primo passo in tale direzione, per quei casi nei quali le parti convengono di sottoporre le loro controversie a una giurisdizione non statale. L' evoluzione va d' altronde in tale direzione; prova ne sono i numerosi tribunali arbitrali istituiti per tutta la Svizzera da organizzazioni professionali, associazioni di categoria e altri. Simili accordi si estendono sovente persino al campo internazionale; citiamo ad esempio, i diversi tribunali arbitrali della Camera internazionale di commercio, la convenzione europea sull' arbitrato commerciale internazionale conclusa il 21 aprile 1961 e la convenzione europea per una legge uniforme in materia d' arbitrato elaborata nel 1964 dal Consiglio d' Europa alla quale il presente progetto si adegua d' altronde nei suoi punti essenziali.

b) La soluzione adottata dal concordato crea d' altronde una procedura semplice che si adatta alle esigenze di un giudizio rapido ed efficace. Ogni inutile formalità viene evitata pur non trascurando le garanzie a tutela dei diritti delle parti. D' altra parte si tiene conto di tutti i requisiti dai quali dipende il riconoscimento e l' esecuzione di un lodo in altri Cantoni e all' estero. Appunto per queste considerazioni la Commissione speciale ha ritenuto di rinunciare nel nuovo progetto del CPC ticinese a un ordinamento autonomo dell' arbitrato, limitandosi a dichiarare applicabile non solo sul piano intercantionale, ma anche per il Cantone stesso, in tutti i casi, la procedura prevista dal concordato (progetto CPC art. 455).

3. a) L' adesione al concordato richiede, come rileva giustamente il messaggio, l' adozione di norme di attuazione, dato che l' art. 45 dello stesso delega ai Cantoni il compito di stabilire i procedimenti di natura giudiziaria previsti dall' art. 3. Si tratta della nomina degli arbitri quando non siano stati prescelti dalle parti o dall' organo da essi designato, delle decisioni sulla ricsuazione, la revoca e la sostituzione degli arbitri, la proroga del loro mandato il concorso nell' assunzione delle prove, il deposito e l' intimazione del lodo le deliberazioni sui ricorsi per nullità e sulle domande di revisione, nonché l' attestato di forza esecutiva del lodo.

b) La procedura incidentale che il messaggio prevedeva per la nomina degli arbitri, la proroga del loro mandato, l' assunzione delle prove, i ricorsi per nullità e le domande di revisione, é stata abbandonata dal nuovo CPC, che ha per contro codificato in modo abbastanza esteso la procedura sommaria e quella accelerata. La procedura di camera di consiglio (progetto CPC art. 360 ss), trattata come procedura sommaria, dovrebbe meglio di ogni altra adeguarsi alle

esigenze di questi atti giudiziari. Essa permette infatti un giudizio rapido in una forma alquanto semplice, evitando così di creare remore al corso della procedura arbitrale. Inoltre sarebbe applicabile anche in tutti quei casi nei quali il concordato stesso prescrive la procedura sommaria, cioè la ricusa, la revoca e la sostituzione degli arbitri, permettendo di avere una soluzione uniforme.

c) Per i ricorsi per nullità, che, come contenuto, sono assai vicini al nostro ricorso per cassazione, dovrebbero essere applicabili in via analogetica le norme di questo ultimo istituto nella misura che il concordato stesso presenta delle lacune. Lo stesso dovrebbe dirsi per la domanda di revisione che, pur essendo come contenuto sostanzialmente una domanda di restituzione in intero contro il lodo, non deve essere presentata agli arbitri che hanno giudicato ma al giudice; essa si qualifica pertanto più come rimedio giuridico.

d) La competenza per materia è stabilita dal concordato stesso, che la assegna al tribunale superiore della giurisdizione civile ordinaria del Cantone dove ha sede il tribunale arbitrale e quindi per il Cantone Ticino alla Camera civile del Tribunale di appello. Per non gravare troppo questo tribunale, appare tuttavia opportuno di prevedere la possibilità di affidare l'istruzione ad un giudice delegato. Dato che la decisione emana dal Tribunale di appello, l'art. 2 cpv. 3 viene stralciato.

4. Il testo del concordato riprodotto nel messaggio è stato nel frattempo rielaborato dalla Cancelleria federale in quanto conteneva alcune divergenze con quello francese e tedesco. Il contenuto non è tuttavia stato modificato. L'esame del concordato è quindi avvenuto nella sua nuova formulazione (testo allegato). Si propone pertanto di voler aderire al concordato intercantonale sull'arbitrato approvando il decreto legislativo con le modifiche di cui sopra.

Per la Commissione della Legislazione:

C. Sganzi, relatore

Ballinari - Bignasca - Cotti - Guglielmoni -

Scacchi - Snider - Staffieri - Tamburini - Tognini - Vassalli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale sull'arbitrato (del.....)

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

richiamati:

- l'art. 7 della Costituzione federale;
- il progetto di concordato sull'arbitrato;
- il decreto del Consiglio federale del 27 agosto 1969 che approva il Concordato;

- visto il messaggio 24 agosto 1970 n. 1674 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

E' data adesione al Concordato sull'arbitrato, riportato qui di seguito.

Art. 2

- 1 La Camera civile di appello è l'Autorità giudiziaria competente per giudicare nei casi previsti dall'art. 3 del Concordato.
- 2 L'istruzione dei procedimenti previsti da questo articolo può essere affidata ad un giudice delegato.

Art. 3

1 La nomina degli arbitri, la proroga del loro mandato, l'assunzione delle prove, la ricusa, la revoca e la sostituzione degli arbitri sono retti dalla procedura contenziosa in camera di consiglio (art. 361 ss CPC).

2 Il deposito del lodo e la sua notifica alle parti e il certificato di forza esecutiva avvengono nelle forme della procedura non contenziosa in camera di consiglio (art. 360 CPC).

3 Ai ricorsi per nullità e alle domande di revisione sono applicabili, per quanto non regolate dal Concordato stesso, in via analogica, le norme sul ricorso per cassazione (art. 326 ss CPC).

Art. 4

Il Consiglio di Stato fissa la data dell' entrata in vigore del Concordato assieme al Codice di procedura civile ed emana le necessarie disposizioni esecutive. Il Concordato si applica ai procedimenti iniziati dopo la sua entrata in vigore.

CONCORDATO SULL'ARBITRATO

accettato dalla Conferenza dei direttori dei Dicasteri cantonali di giustizia il 27 marzo 1969

Approvato dal Consiglio federale il 27 agosto 1969

Capo primo - Disposizioni generali

Art. 1

Campo di applicazione

1 Il Concordato si applica ad ogni procedimento davanti a un tribunale arbitrale con sede in un Cantone concordatario.

2 Rimane riservata l' applicazione dei regolamenti d' arbitrato di enti e organizzazioni privati e pubblici come anche dei patti d' arbitrato quando essi non derogano a disposizioni imperative del Concordato.

3 Sono imperative le seguenti disposizioni del Concordato: articolo 2 capoversi 2 e 3, articoli 4 a 9, 12 13 18 a 21, 22 capoverso 2, articoli 25 a 29, 31 capoverso 1, articolo 33 capoversi 1 lettere a- f 2 e 3, articoli 36 a 46.

Art. 2

Sede del tribunale arbitrale

1 La sede del tribunale arbitrale é nel luogo stabilito per accordo tra le parti o dall' organo da esse designato, altrimenti é determinato dagli arbitri.

2 Se le parti, l' organo da esse designato o gli arbitri non l' abbiano determinata la sede é nel foro del tribunale che sarebbe competente per giudicare il merito della causa in mancanza d' arbitrato.

3 Se più tribunali sono competenti in virtù del capoverso precedente, il tribunale arbitrale ha sede nel foro della prima Autorità giudiziaria adita in applicazione dell' articolo 3.

Art. 3

Autorità giudiziaria competente nella sede del tribunale arbitrale

Riservato l' articolo 45 capoverso 2, il tribunale superiore della giurisdizione civile ordinaria del Cantone dove ha sede il tribunale arbitrale é l' Autorità giudiziaria competente per:

- a) nominare gli arbitri quando non siano stati prescelti dalle parti o dall' organo da esse designato;
- b) decidere sulla ricusazione e la revoca degli arbitri e provvedere alla loro sostituzione;
- c) prorogare il mandato degli arbitri;
- d) concorrere, a richiesta del tribunale arbitrale, all' assunzione delle prove;
- e) ricevere in deposito il lodo e intimerlo alle parti;
- f) deliberare sui ricorsi per nullità e sulle domande di revisione;
- g) certificare la forza esecutiva del lodo.

Capo secondo - Patto d'arbitrato

Art. 4

Compromesso e clausola compromissoria

1. Il patto d'arbitrato é concluso nella forma del compromesso o della clausola compromissoria.

2. Con il compromesso le parti deferiscono a un tribunale arbitrale una controversia esistente.

3. La clausola compromissoria può riferirsi soltanto a controversie future che possono sorgere da un determinato rapporto giuridico.

Art. 5

Oggetto dell'arbitrato

L'arbitrato può vertere su qualsiasi pretesa dipendente dalla libera disposizione delle parti, salvo che la causa sia di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria in virtù di una disposizione imperativa della legge.

Art. 6

Forma

1. Il patto d'arbitrato richiede la forma scritta.

2. Esso può risultare da una dichiarazione scritta d'adesione a una persona giuridica, se detta dichiarazione si riferisce espressamente alla clausola compromissoria contenuta negli statuti o in un regolamento che ne deriva.

Art. 7

Ammissione di giuristi

E' nulla ogni disposizione di una clausola compromissoria che vieta di far capo a giuristi in un procedimento arbitrale, come arbitri, segretari o rappresentanti delle parti.

Art. 8

Competenza del tribunale arbitrale

1. Se la validità del patto d'arbitrato o il suo contenuto e la sua portata sono contestati davanti al tribunale arbitrale, quest'ultimo giudica sulla sua competenza per mezzo di una decisione incidentale o finale.

2. L'eccezione d'incompetenza del tribunale arbitrale deve essere proposta prima di entrare nel merito della causa.

Art. 9

Ricorso quanto alla competenza

La decisione incidentale con la quale il tribunale arbitrale si dichiara competente o incompetente è soggetta al ricorso per nullità giusta l'art. 36 lettera b.

Capo terzo - Designazione e nomina degli arbitri - Durata del mandato - Litispendenza

Art. 10

Numero degli arbitri

1 Il tribunale arbitrale è composto di 3 membri, salvo che le parti si siano accordate su un altro numero dispari, segnatamente su un arbitro unico.

2 Le parti possono tuttavia prevedere un numero pari di arbitri anche senza procedere alla designazione di un arbitro capo.

Art. 11

Designazione ad opera delle parti

1 Le parti possono designare di comune intesa l'arbitro o gli arbitri nel patto d'arbitrato o in un accordo successivo. Esse possono anche affidarne la designazione a un organo di loro scelta.

2 Se un arbitro non è designato per nome bensì per funzione, la designazione riguarda il titolare della stessa al momento dell'accettazione del mandato arbitrale.

3 In mancanza di accordo o di una designazione conforme al capoverso 1, ciascuna parte designa un numero uguale di arbitri; questi ultimi eleggono un nuovo arbitro, come capo, a voto unanime.

4 Ove gli arbitri siano in numero pari, le parti devono stabilire se, in caso di parità di voti, decide il voto dell'arbitro capo o se il tribunale arbitrale decide a voto unanime o a maggioranza qualificata.

Art. 12

Nomina ad opera dell'Autorità giudiziaria

Se le parti non possono accordarsi sulla designazione dell'arbitro unico o se una di esse non provvede alla designazione del o degli arbitri di sua competenza o se gli arbitri non si accordano sulla scelta dell'arbitro capo, l'Autorità giudiziaria prevista nell'articolo 3, a richiesta di una parte, procede alla nomina, salvo che il patto d'arbitrato preveda un altro organo per la designazione.

Art. 13

Litispendenza

1 Il procedimento arbitrale é pendente:

- a) dal momento in cui una parte adisce l' arbitro o gli arbitri designati in una clausola compromissoria;
- b) se gli arbitri non sono designati nella clausola compromissoria, dal momento in cui una parte inizia il procedimento di designazione previsto nella stessa;
- c) se la clausola compromissoria non disciplina il procedimento di designazione, dal momento in cui una parte si rivolge, per la nomina degli arbitri, all' Autorità giudiziaria competente in virtù dell' articolo 3;
- d) in mancanza di una clausola compromissoria, dal momento della firma del compromesso.

2 Se il regolamento arbitrale riconosciuto dalle parti o il patto d' arbitrato prevede una procedura di conciliazione, il procedimento arbitrale é considerato aperto dall' inizio di quest' ultima.

Art. 14

Accettazione del mandato da parte degli arbitri

1. Gli arbitri devono confermare l' accettazione del mandato.
2. Il tribunale arbitrale é costituito soltanto quando tutti gli arbitri hanno dichiarato di aver accettato il mandato.

Art. 15

Segretario

1. Con il consenso delle parti, il tribunale arbitrale può designare un segretario.
2. Alla ricazione del segretario sono applicabili gli articoli 18 a 20.

Art. 16

Durata del mandato

1. Le parti possono limitare nel patto d'arbitrato o in un accordo successiva durata del mandato del tribunale arbitrale.
2. In tale caso, la durata del mandato può essere prorogata di volta in volta per un determinato periodo di tempo per accordo tra le parti, oppure, su richiesta di una parte o del tribunale arbitrale, mediante decisione dell' Autorità giudiziaria prevista nell' articolo 3.
3. Se una parte presenta tale richiesta, l' altra deve essere udita.

Art. 17

Ritardata giustizia

Le parti possono sempre interporre ricorso all' Autorità giudiziaria prevista nell' articolo 3, per ritardata giustizia del tribunale arbitrale.

Capo quarto - Ricusazione, revoca e sostituzione degli arbitri

Art. 18

Ricusazione degli arbitri

- 1 Le parti possono ricare gli arbitri per i motivi che la legge federale sulla organizzazione giudiziaria prevede per l' astensione obbligatoria e la ricazione facoltativa dei giudici federali come anche per quelli previsti in un regolamento d' arbitrato da esse riconosciuto o nel patto d' arbitrato.
- 2 Può essere inoltre ricato l' arbitro che sia privato dell' esercizio dei diritti civili o che abbia scontato una pena privativa della libertà per un crimine o un delitto infamante.
- 3 Una parte può ricare un arbitro da essa designato soltanto per un motivo sopravvenuto dopo la designazione, salvo che renda plausibile di avere ignorato il motivo di ricazione.

Art. 19

Ricusazione del tribunale arbitrale

- 1 Il tribunale arbitrale può essere ricato qualora una parte abbia esercitato un influsso preponderante sulla designazione dei suoi membri.
- 2 Il nuovo tribunale arbitrale é costituito secondo la procedura prevista nell' articolo 11.
- 3 Le parti hanno il diritto di designare nuovamente come arbitri i membri del tribunale arbitrale ricato.

Art. 20

Termine

La ricazione deve essere proposta mediante istanza all' inizio del procedimento o non appena il motivo sia venuto a conoscenza dell' istante.

Art. 21

Contestazione

- 1 In caso di contestazione, l'Autorità giudiziaria prevista nell' articolo 3 pronuncia sulla ricsuzione.
- 2 Le parti sono ammesse ad assumere le loro prove.

Art. 22

Revoca

- 1 Ciascun arbitro può essere revocato per accordo scritto tra le parti.
- 2 A richiesta di una parte, l' Autorità giudiziaria destituire un arbitro per motivi gravi.

Art. 23

Sostituzione

- 1 In caso di morte, revoca, ricsuzione o dimissioni, la sostituzione di un arbitro avviene secondo la procedura seguita per la sua designazione o la sua nomina.
- 2 Se non si può procedere in tal modo, il nuovo arbitro nominato dall' Autorità giudiziaria prevista nell' articolo 3, salvo che il patto d' arbitrato, per il suo contenuto, debba essere considerato decaduto.
- 3 Se le parti non possono accordarsi, spetta all' Autorità giudiziaria prevista nell' articolo 3 di decidere, udito il parere del tribunale arbitrale, in qual misura si debbano mantenere gli atti ai quali ha partecipato l' arbitro sostituito.
- 4 La sostituzione di uno o più arbitri non sospende il decorso del termine eventualmente assegnato al tribunale arbitrale per pronunciare il giudizio.

Capo quinto - Procedura avanti gli arbitri

Art. 24

Determinazione della procedura

- 1 La procedura avanti gli arbitri é stabilita per accordo tra le parti o, in mancanza di esso, per decisione del tribunale arbitrale.
- 2 Se la procedura non é stata stabilita né per accordo tra le parti né per decisione del tribunale arbitrale, é applicabile per analogia la legge di procedura civile federale.

Art. 25

Diritto d'audizione

- La procedura scelta deve rispettare in ogni caso l' uguaglianza di diritto delle parti e permettere a ciascuna:
- a) di avvalersi del diritto di essere udita e segnatamente di produrre i suoi mezzi di azione e di difesa, di fatto e di diritto;
 - b) di prendere in ogni tempo visione degli atti, avuto riguardo al regolare decorso della procedura;
 - c) di assistere all' assunzione delle prove e ai dibattimenti orali ordinati dal tribunale arbitrale;
 - d) di farsi rappresentare o assistere da un mandatario di sua scelta.

Art. 26

Misure provvisionali

- 1 Le misure provvisionali sono di esclusiva competenza delle Autorità giudiziarie ordinarie.
- 2 Le parti possono tuttavia sottoporsi spontaneamente alle misure provvisionali proposte dal tribunale arbitrale.

Art. 27

Concorso dell'Autorità giudiziaria

- 1 Il tribunale arbitrale stesso procede all' assunzione delle prove.
- 2 Allorché l' assunzione di una prova é riservata al potere pubblico, il tribunale arbitrale può richiedere il concorso dell' Autorità giudiziaria prevista nell' articolo 3, la quale procede conformemente al suo diritto cantonale.

Art. 28

Intervento e denuncia della lite

- 1 L' intervento e la denuncia della lite possono avvenire solo se esiste un patto d' arbitrato tra il terzo e le parti in causa.
- 2 L' intervento e la denuncia sono inoltre subordinati al consenso del tribunale arbitrale.

Art. 29

Compensazione

1 Qualora una parte opponga l' eccezione di compensazione richiamandosi ad un rapporto giuridico sul quale il tribunale arbitrale non può giudicare né in base al patto d' arbitrato né in base ad un accordo susseguente tra le parti, il procedimento arbitrale é sospeso ed alla parte che ha proposto l' eccezione é fissato un termine adeguato per far valere i suoi diritti avanti il giudice competente.

2 Il procedimento é ripreso su istanza di parte, dopo che il tribunale competente ha emanato la sua decisione.

3 Se la durata del mandato del tribunale arbitrale é limitata, il termine non decorre durante la sospensione del procedimento arbitrale.

Art. 30

Anticipazione delle spese

1 Il tribunale arbitrale può esigere l' anticipazione delle spese processuali presumibili e farne dipendere la continuazione del procedimento. Esso ne determina la ripartizione.

2 Se una parte non versa l' anticipo che le incombe, l' altra può, a sua scelta, o anticipare lei stessa il totale delle spese o rinunciare al procedimento arbitrale. In quest' ultimo caso le parti non sono più vincolate al patto d' arbitrato per la causa in lite.

Capo sesto - Del lodo

Art. 31

Deliberazione e pronuncia

1 Alle deliberazioni e alle decisioni del tribunale arbitrale devono partecipare tutti gli arbitri.

2 Il lodo é pronunciato alla maggioranza dei voti, salvo che il patto d' arbitrato esiga il voto unanime o una maggioranza qualificata (rimane riservato l' art. 11 cpv. 4).

3 Il tribunale arbitrale decide a termini di diritto salvo che le parti, nel patto d' arbitrato, l' abbiano autorizzato a giudicare a termini di equità.

4 Il tribunale arbitrale non può aggiudicare a una parte sia più di quanto essa abbia domandato sia altra cosa, senza che una speciale norma legale lo consenta.

Art. 32

Lodi parziali

Salvo accordo contrario tra le parti, il tribunale arbitrale può dirimere la vertenza mediante più lodi.

Art. 33

Contenuto del lodo

1 Il lodo deve contenere:

a) i nomi degli arbitri;

b) l' indicazione delle parti;

c) l' indicazione della sede del tribunale;

d) le conclusioni delle parti o, in mancanza di ciò, i punti litigiosi;

e) l' esposizione dei fatti i considerandi di diritto e ove occorra di equità, in quanto le parti non vi abbiano espressamente rinunciato;

f) il dispositivo sul merito della lite;

g) il dispositivo sull' importo e la ripartizione delle spese procedurali e delle ripetibili.

2 Il lodo é datato ed é firmato dagli arbitri. La firma della maggioranza degli arbitri é sufficiente se nel lodo si attesta che la minoranza rifiuta di firmare.

3 Se il tribunale arbitrale deve procedere soltanto alla nomina di arbitri, il capoverso 1 lettera e del presente articolo non é applicabile.

Art. 34

Transazione

Una transazione che pone fine alla controversia tra le parti deve essere constatata, in forma di lodo, dal tribunale arbitrale.

Art. 35

Deposito e intimazione

1 Il tribunale arbitrale provvede al deposito del lodo presso l' Autorità giudiziaria prevista nell' articolo 3.

2 Il lodo é depositato in originale e, nel caso del capoverso 4, in un numero di copie uguale a quello delle parti in causa.

3 Ove il lodo non sia redatto in una lingua ufficiale della Confederazione l' Autorità depositaria può esigere una traduzione certificata conforme.

4 L' Autorità depositaria intima il lodo alle parti e comunica loro la data del deposito.

5 Le parti possono rinunciare al deposito del lodo. Esse possono inoltre rinunciare alla sua intimazione tramite l' Autorità giudiziaria; in tal caso l' intimazione avviene a cura del tribunale arbitrale.

Capo settimo - Ricorso per nullità e revisione

Art. 36

1. Ricorso per nullità

Motivi:

Contro il lodo può essere interposto ricorso per nullità presso l' Autorità giudiziaria prevista nell' articolo 3, adducendo che:

- a) il tribunale arbitrale non é stato costituito regolarmente;
- b) il tribunale arbitrale si é dichiarato a torto competente o incompetente;
- c) il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati deferiti o non ha pronunciato su tutte le conclusioni delle parti (rimane riservato l' art. 32);
- d) é stata violata una norma imperativa di procedura ai sensi dell' articolo 25;
- e) il tribunale arbitrale ha aggiudicato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato sia altra cosa, senza che una speciale norma legale lo consenta;
- f) il lodo é arbitrario siccome fondato su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti o perché contenente una manifesta violazione del diritto o dei termini di equità;
- g) il tribunale arbitrale ha pronunciato dopo la scadenza del suo mandato;
- h) sono state violate le disposizioni dell' articolo 33 o che il dispositivo del lodo é incomprensibile o contraddittorio;
- i) le indennità da corrispondere agli arbitri, fissate dal tribunale arbitrale, sono manifestamente eccessive.

Art. 37

Termine

1 Il ricorso per nullità deve essere interposto entro trenta giorni dall' intimazione del lodo.

2 Il ricorso per nullità é proponibile soltanto dopo esaurimento di tutti i rimedi di diritto di giurisdizione arbitrale previsti nel patto d' arbitrato.

Art. 38

Effetto sospensivo

Il ricorso per nullità non ha effetto sospensivo. L' Autorità giudiziaria prevista nell' articolo 3 può tuttavia attribuirglielo a richiesta di una parte.

Art. 39

Rinvio al tribunale arbitrale

L' Autorità giudiziaria presso la quale é stato interposto il ricorso per nullità può udire le parti e ritenendolo opportuno, rinviare il lodo al tribunale arbitrale fissando a quest' ultimo un termine per rettificarlo o completarlo.

Art. 40

Decisione

1 Se il lodo non é rinviato al tribunale arbitrale oppure se non é rettificato o completato da quest' ultimo nel termine assegnatogli, l' Autorità giudiziaria pronuncia sul ricorso per nullità e, se l' ammette, annulla il lodo.

2 L'annullamento può limitarsi a singole parti del lodo, salvo che le altre ne dipendano

3 Se il ricorso per nullità é fondato sull' articolo 36 lettera i, l' Autorità giudiziaria annulla soltanto il dispositivo sull' indennità da corrispondere agli arbitri e ne fissa essa stessa l' importo.

4 Se il lodo é annullato, i medesimi arbitri decidono di nuovo, salvo che siano ricusati per aver partecipato al primo procedimento o per altro motivo.

Art. 41

II. Revisione

Motivi

La revisione può essere chiesta:

- a) quando risulta che atti dichiarati punibili dal diritto svizzero hanno influito sulla decisione arbitrale; tali atti devono

essere costatati in una sentenza penale, eccetto che nel procedimento penale non si possa giungere alla sentenza per motivi diversi dalla mancanza di prove;

b) quando il lodo è stato pronunciato ignorando fatti rilevanti accaduti prima del giudizio o mezzi di prova destinati ad accertare fatti essenziali senza che all' istante sia stato possibile addurre tali fatti e prove nel corso del procedimento.

Art. 42

Termine

La domanda di revisione deve essere presentata all' Autorità giudiziaria prevista nell' articolo 3 entro sessanta giorni dalla scoperta del motivo di revisione ma al più tardi entro cinque anni dalla intimazione del lodo.

Art. 43

Rinvio al tribunale arbitrale

1 Se la domanda di revisione é ammessa, l' Autorità giudiziaria rinvia la vertenza al tribunale per un nuovo giudizio.

2 Gli arbitri che fossero impediti sono sostituiti conformemente all' articolo 3.

3 Ove si debba costituire un nuovo tribunale arbitrale, gli arbitri sono designati o nominati giusta le disposizioni degli articoli 10 a 12.

4 In caso di rinvio al tribunale arbitrale, l' articolo 16 é applicabile per analogia.

Capo ottavo - Esecuzione del lodo

Art. 44

Dichiarazione di forza esecutiva

1 A richiesta di una parte, l' Autorità giudiziaria prevista nell' articolo 3 dichiara esecutivo, come una sentenza ordinaria, il lodo che non contrasti con l' articolo 5, qualora:

a) le parti lo abbiano accettato formalmente;

b) non sia stato interposto ricorso per nullità entro il termine previsto nell' articolo 37 capoverso 1;

c) non sia stato attribuito effetto sospensivo a un ricorso per nullità interposto in tempo utile.

d) un ricorso per nullità sia divenuto privo di oggetto o sia stato respinto.

2 La dichiarazione di forza esecutiva é apposta in fine al lodo.

3 Il lodo non é suscettivo d' esecuzione provvisoria.

Capo nono - Disposizioni finali

Art. 45

Procedura

1 I Cantoni regolano la procedura davanti all' Autorità giudiziaria prevista nell' articolo 3. Le decisioni sulla riconsiliazione, revoca e sostituzione degli arbitri sono pronunciate con procedura sommaria.

2 I Cantoni hanno la facoltà di delegare, in parte o interamente, la competenza prevista nell' articolo 3 lettere a-e, g a un' Autorità giudiziaria differente da quella ivi menzionata. Se i Cantoni fanno uso di tale facoltà, le parti e gli arbitri possono nondimeno produrre validamente i loro atti davanti al tribunale cantonale superiore della giurisdizione civile ordinaria.

Art. 46

Effetto dell'entrata in vigore

Le disposizioni legali sull' arbitrato, vigenti in un Cantone, sono abrogate dall' entrata in vigore del Concordato in tale Cantone. Rimane riservato l' articolo 45.